



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 22/04/2021

FATTO

La ricorrente afferma di essere intestataria di n. 5 buoni fruttiferi postali ordinari (dal n. ***012 al n. ***016), di £ 1.000.000 ciascuno, emessi tutti in data 16/09/1986 e appartenenti alla serie "Q/P"; riferisce di aver riscosso i titoli in data 14/01/2017, per un importo complessivo di € 37.609,85.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro del titolo.

Evidenzia, inoltre, che per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno non sono stati apposti timbri modificativi restando, quindi, valida l'originaria dicitura (es. "più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione").

Richiama a sostegno alcune pronunce ABF, (*ex multis*, la decisione del Collegio di Bari sul ricorso n. 1083575/2019) che riconoscono il legittimo affidamento del ricorrente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo, per il periodo di riferimento compreso tra il 21° ed il 30° anno.

Chiede pertanto il riconoscimento del rendimento previsto in calce alla tabella posta sul retro dei titoli limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno e, per l'effetto, il pagamento della differenza tra l'importo offerto dall'intermediario ed il valore del rendimento previsto in calce alla tabella posta sul retro dei buoni, pari ad € 18.364,20.

L'intermediario nelle controdeduzioni eccepisce preliminarmente l'incompetenza dell'Arbitro sia *ratione temporis* che *ratione materiae*.



Sotto il primo profilo, rileva che il *petitum* del ricorso in oggetto, riguardando i rendimenti dei buoni, atterrebbe a vizi genetici del negozio e si fonderebbe su un comportamento tenuto dall'intermediario negli anni di sottoscrizione dei buoni, nel 1986, mentre la competenza dell'Arbitro bancario e finanziario sussiste relativamente alle controversie relative a operazioni e comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009.

Quanto al secondo profilo di incompetenza, l'intermediario sottolinea che i buoni fruttiferi sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'Emittente e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale diverse dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

Asserisce, quindi, che, ancor prima della speciale disciplina che regola la materia, l'insussistenza della competenza dell'Arbitro deriverebbe principalmente dalla qualificazione dei prodotti di risparmio postale in termini di prodotti finanziari, categoria espressamente esclusa dall'ambito della cognizione (oggettiva) dell'ABF dalle relative Disposizioni applicative emanate dalla Banca d'Italia.

Nel merito, reputa il ricorso infondato in quanto le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13 giugno 1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; afferma di aver applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13 giugno 1986, apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo.

Fa presente che i tassi riportati sul modulo dei buoni della serie "P" sono – come per i buoni della serie "Q" – solo quattro: 9%, 11%, 13% e 15%, e, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito (cita Tribunale di La Spezia, ordinanza del 17.6.2020 R.G. n. 283/2018), nella stampigliatura del modulo della serie "P" per il periodo 21°-30° anno il tasso è sempre quello del 15%. Rappresenta che la vecchia serie "P", come la successiva serie "Q", prevedeva la corresponsione, per i primi 20 anni, di un rendimento calcolato con interessi composti e, per l'ultimo decennio, di un rendimento calcolato con interessi semplici, ai tassi ivi riportati per tutti e tre i decenni; infatti, fa presente che l'art. 5 del D.M. del 1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l'importo fisso da corrispondere al sottoscrittore.

Sostiene che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio. Inoltre, ricorda che i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto, ai suddetti titoli non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito.

Sul punto, richiama la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU., secondo cui il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BFP trova il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto".

Secondo l'intermediario, quindi, il sottoscrittore avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.06.1986 e pubblicata in G.U., come chiarito dalla giurisprudenza di merito e confermato dalla sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU., non potendo quindi ritenersi formato alcun legittimo affidamento.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Catania, ord. del 28.03.2018, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del



03/12/18); richiama altresì la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e la sentenza del Trib. di Milano del 07/11/19, che avrebbe fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, la ricorrente, riportandosi a quanto affermato in sede di ricorso, considera errato il conteggio degli interessi effettuato dall'intermediario, ribadendo la mancanza, nelle timbrature sovrapposte dall'ufficio postale, di qualsivoglia indicazione del tasso di interessi, per il periodo dal 21° al 30° anno.

Difatti, i titoli in discussione sono stati tutti emessi in data successiva al Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 che modificava i tassi, disponendo, all'art. 5, che fossero a tutti gli effetti da considerarsi come buoni della nuova Serie Q anche i precedenti buoni della precedente Serie P, sui quali doveva essere apposta, sul fronte, la dicitura "Serie Q/P" e, sul retro, la tabella dei nuovi rendimenti. Nel caso di specie, l'intermediario non avrebbe diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli. Pertanto, i tassi per il periodo dal 21° al 30° anno non possono che essere quelli stampati, in ragione della "*necessaria tutela che va riconosciuta al legittimo affidamento del risparmiatore*", come confermato dalla decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento e dalla sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione. Insiste quindi nell'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Quanto alle eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, il Collegio ritiene che le stesse non colgano nel segno per le ragioni di seguito esposte.

Sotto il profilo della presunta inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione materiae* dell'arbitro, il Collegio rammenta innanzitutto che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5673/2013, ha riconosciuto che i BFP rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, attività che è espressamente indicata nelle Disposizioni come materia di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario. Inoltre, il rapporto instaurato con la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali è ritenuto un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU. n. 13979/2007, che si riferisce specificamente a "*connotazioni contrattuali*"). La materia, pertanto, rientra nella competenza dell'ABF.

Quanto, invece, alla competenza *ratione temporis* dell'arbitro, il Collegio richiama il consolidato orientamento dell'ABF secondo cui, nel caso di rapporti di durata, occorre avere riguardo al *petitum* per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere. Su tale questione sollevata dall'odierno resistente si è pronunciato il Collegio di Coordinamento che, con la citata decisione n. 5673/2013, ha esplicitato il principio in forza del quale «*Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando (...) la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza ratione temporis dell'ABF*». La controversia *de qua* rientra, quindi, nella competenza dell'ABF.

Passando al merito, giova rilevare come la controversia in esame concerna l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di n. 5 BFP sottoscritti dalla ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P". In particolare, la ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli. Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."

In effetti, dalla lettura del fronte e del retro dei titoli in contestazione, si evince l'apposizione sia del timbro con la dicitura "Serie Q/P", sia di quello modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso. L'intermediario ha quindi utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q", operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Sul punto, l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nella ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro dei titoli per il periodo successivo (*ex multis* cfr. Coll. di Bari, dec. n. 7986/2020).

Pertanto, la ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli, il rendimento indicato sul retro dei buoni corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P", rimettendosi all'intermediario per l'esatta quantificazione degli importi dovuti.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS